Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 4 febbraio 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1969
registro n. 9 Difesa, foglio n. 196

PALMA Cristoforo, nato a Napoli il 21 agosto 1892, tenente fanteria

Gli sono ripristinate dal 31 ottobre 1960 le seguenti decorazioni al valor militare ed il relativo assegno annuo, nonchè le distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito:

medaglia d'argento al valor militare, concessa con regio decreto 11 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1917, registro n. 68, foglio n. 203;

medaglia di bronzo al valor militare, concessa con regio decreto 20 dicembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1924, registro n. 275, foglio n. 47;

medaglia di bronzo al valor militare, concessa con regio decreto 26 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1925, registro n 295, foglio n. 368;

croce al valor militare, concessa con regio decreto 18 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1923, registro n 253, foglio n. 278;

croce al valor militare, concessa con regio decreto 24 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1923, registro n 259, foglio n. 37.

(4348)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1968, registro n. 4 Industria, foglio n. 10, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1968-1971;

Considerato che a seguito del decesso del dott. Francesco Chieffi si rende necessario procedere alla nomina di altro esperto in sua sostituzione;

Visto l'art. 9, lettera *d*) del citato testo unico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Mario Santoni Rugiu è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in carica per il quadriennio 1968-1971, ai sensi dell'art. 9, lettera *d*) del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 79

(4665)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per gli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1967, n. 4511, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 12, foglio n. 38, con il quale è stata costituita la commissione centrale prevista dall'art. 13 della suddetta legge;

Vista la nota n. 1748g/10662 del 27 novembre 1968 con la quale il Ministero di grazia e giustizia chiede la sostituzione del membro effettivo della suddetta commissione dott. Enrico Cortesani con il dott. Nicola Sbrocca, consigliere della Corte di cassazione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Nicola Sbrocca, consigliere della Corte di cassazione, è nominato membro effettivo della commissione centrale prevista dalla legge 29 aprile 1940, n. 496, costituita con decreto ministeriale 21 giugno 1967, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia ed in sostituzione del dott. Enrico Cortesani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1969
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 338

(4533)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Vista la legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme integrative alla predetta legge 25 luglio 1966, n. 603;

Visto l'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1967, registro n. 101, foglio n. 306, con il quale si è provveduto alla istituzione, fusione e trasformazione di scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano;

Visto l'art. 11 dell'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966, che rimanda ad un successivo provvedimento l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole medie delle minoranze etniche e linguistiche ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Considerato che, fra le scuole medie di dette minoranze etniche e linguistiche, solo per quelle con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano si sono verificate le condizioni di esistenza formale delle cattedre e di disponibilità di insegnanti abilitati ai fini dell'applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603 e della successiva legge integratrice 20 marzo 1968, n. 327;

Ritenuta l'opportunità di impartire le disposizioni esecutive delle predette leggi per le citate scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti indicati nei successivi articoli, sono disponibili i seguenti contingenti di cattedre nelle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano:

Lettere (tedesco, storia ed educazione civica, geografia)	218
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	113
Italiano	104
Educazione artistica	16
Applicazioni tecniche maschili	3
Applicazioni tecniche femminili	6
Educazione musicale	5
Educazione fisica:	
maschile	1
femminile	1

Art. 2.

L'immissione in ruolo per le cattedre di cui al precedente articolo può essere richiesta, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603:

1) dagli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica;

2) dagli insegnanti elementari laureati, appartenenti al ruolo della scuola elementare, che abbiano superato entro il 30 settembre 1966 il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale.

Il personale sopraindicato deve essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua tedesca conseguito secondo le norme speciali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, entro la sessione indetta nell'anno 1965, oppure in precedenti concorsi a cattedre delle scuole in lingua tedesca; inoltre il personale di cui al n. 1) non deve aver riportato qualifica inferiore a « buono » in nessuno degli anni scolastici dal 1949-50 al 1965-66, e il personale di cui al n. 2) non deve aver riportato qualifica inferiore a « buono », successivamente alla nomina in ruolo, in nessuno degli anni scolastici a partire dal 1949-50.

Per i fini di cui al precedente comma sono validi i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte in lingua tedesca, dichiarati corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali si considera altresì valida la abilitazione all'insegnamento di matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale femminile (classe di concorso 1ª della tabella *L* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 e classe di esame XIV, sottoclasse *b*) delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972), purchè specificamente conseguita per le scuole con lingua d'insegnamento tedesca.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche agli insegnanti abilitati all'insegnamento di musica e canto o di musica e canto corale nelle scuole secondarie in lingua tedesca e all'insegnamento della educazione fisica, parimenti nelle scuole secondarie in lingua tedesca, ai fini dell'assunzione, rispettivamente, nei ruoli dei professori di educazione musicale e di educazione fisica.

Gli insegnanti di educazione fisica che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo saranno collocati nel ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 3.

Possono parimenti chiedere l'immissione in ruolo gli insegnanti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti al precedente articolo, siano forniti di abilitazione all'insegnamento per cattedre delle scuole secondarie in lingua tedesca relative a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra di scuola media cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni indicate nell'allegato prospetto *A*, conseguite per gli insegnamenti di materie tecniche

commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali.

Si considera relativa a materia coincidente per la cattedra di lettere l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte di cui alla classe XIV della tabella annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e alla classe III delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti di cui al presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media in lingua tedesca cui aspirano; o a cattedra delle preesistenti scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca.

A tal fine sono validi:

a) per la cattedra di lettere i titoli di studio indicati per la classe di esame 1ª-*bis* nella tabella *C* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204;

b) per la cattedra di italiano i titoli di studio indicati per la classe di esame 1ª-*ter* nella tabella *C* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204;

c) per le seguenti cattedre, i titoli di studio elencati nella seconda colonna della tabella *C* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, in corrispondenza delle classi di esame precisate a fianco di ciascuna cattedra:

1) matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali: classi XIII e XIV;

2) educazione artistica: classe XLIX;

3) applicazioni tecniche maschili: classi XXXVI, XLV e XLVIII, o diploma di istituto tecnico che abbia consentito il conseguimento di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di avviamento professionale valida ai sensi delle leggi 13 luglio 1954, n. 542 e 13 marzo 1958, n. 226;

4) applicazioni tecniche femminili: classe LIII;

5) educazione musicale: classe LIV;

d) per le cattedre di educazione fisica i diplomi e gli attestati di cui all'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

Sono altresì validi i titoli finali accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani secondo le norme del decreto ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956.

Art. 4.

L'immissione in ruolo per le cattedre di cui al precedente art. 1 può essere altresì richiesta, ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 327 e in ordine successivo rispetto agli insegnanti indicati nei precedenti articoli 2 e 3:

1) dagli insegnanti abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua tedesca che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica in nessuno degli anni suddetti inferiore a « buono », rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri;

2) dagli insegnanti forniti di una delle abilitazioni elencate nell'allegato prospetto *B*, relative all'insegnamento delle materie tecniche commerciali, delle materie tecniche agrarie e della chimica nelle scuole secondarie in lingua tedesca, che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-1961, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, con qualifica in nessuno dei predetti anni inferiore a « buono »;

3) dagli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua tedesca nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 20 ottobre 1966 e che abbiano prestato almeno un anno di servizio in scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria o artistica, con qualifica non inferiore a « buono », nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 incluso.

Gli insegnanti elementari laureati, appartenenti al ruolo della scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale, possono parimenti chiedere l'immissione nei ruoli della scuola media con lingua d'insegnamento tedesca, purchè siano in possesso di abilitazione secondo le norme di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma e non abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », successivamente alla nomina in ruolo, in nessuno degli anni scolastici a partire dal 1949-50.

Per i fini di cui al presente articolo sono validi i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline e gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuola d'arte in lingua tedesca, dichiarati corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali si considera, altresì, valida l'abilitazione conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale femminile (classe di concorso 1ª della tabella *L* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e classe di esame XIV - sottoclasse *b*), della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

Per le cattedre di educazione musicale e di educazione fisica valgono le norme degli ultimi due commi del precedente articolo 2.

Art. 5.

Sono parimenti valide, per i fini di cui al precedente articolo, le abilitazioni all'insegnamento per cattedre delle scuole di istruzione secondaria in lingua tedesca relative a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni indicate nell'allegato prospetto *B*, conseguite per gli insegnamenti di materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica, l'abilitazione in chimica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali.

Si considera relativa a materia coincidente per la cattedra di lettere l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte di cui alla classe XIV della tabella

annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e alla classe III delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Per quanto riguarda il titolo di studio di cui devono essere forniti gli aspiranti abilitati per materia coincidente, valgono le norme del precedente art. 3, commi quarto, quinto e sesto.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali sono altresì validi i titoli di studio indicati negli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 e 23 agosto 1968, n. 1129.

Art. 6.

Gli insegnanti beneficiari delle disposizioni del presente decreto possono chiedere l'immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite di età stabilita per l'ammissione ai concorsi.

Art. 7.

Il servizio richiesto dai precedenti articoli 2 e 4 ai fini dell'immissione in ruolo deve risultare effettivamente prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'insegnamento. I non vedenti possono essere assunti in ruolo per le cattedre per le quali sia prevista la loro partecipazione ai concorsi ordinari, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono stati radiati dall'albo professionale;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare della esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6, della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4) e 5), del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469.

Art. 9.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo nelle condizioni previste dai precedenti articoli devono presentare al provveditore agli studi di Bolzano domanda redatta in carta da bollo da L. 400 secondo l'unito modello (allegato *C*), nella quale devono dichiarare, a pena di nullità della domanda stessa:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge) e la qualità di insegnante di scuola secondaria, insegnante elementare di ruolo o lettore di italiano in base alla quale chiede l'ammissione al concorso;

b) la cattedra richiesta; non potranno essere prese in considerazione domande eventualmente presentate per cattedre non indicate nell'art. 1 del presente decreto;

c) il preciso recapito, con l'impegno a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento del recapito stesso; l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito dichiarato in occasione di comunicazioni;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 8;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università presso il quale è stato conseguito.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati:

1) il certificato in carta legale del titolo di abilitazione posseduto o della migliore votazione conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato dovrà contenere l'indicazione del punteggio complessivo. Coloro che non siano in possesso del certificato di abilitazione o di quello attestante la votazione conseguita in un concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 400 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento prescritto contributo a favore dell'opera universitaria. Tale domanda, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, verrà unita dall'aspirante alla domanda di assunzione in ruolo;

2) il titolo di studio in originale o in copia autentica dell'originale, ovvero certificato sostitutivo a tutti

gli effetti dell'originale non ancora rilasciato; in caso di smarrimento o distruzione del diploma, deve essere presentato il duplicato relativo rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti;

3) i certificati in carta legale comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, come precisato ai precedenti articoli 2 e 4, nonchè gli altri servizi prestati, che il candidato intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dall'art. 11 del presente decreto. Detti certificati devono riportare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito e la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame; quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica devono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono egualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, attestare che il servizio sia stato prestato senza demerito in classi che godevano già la parifica o il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 4, n. 1), devono documentare il servizio di lettore presso università o istituti di cultura stranieri con un certificato rilasciato su carta da bollo dal Ministero degli affari esteri, dal quale risultino, per ogni anno scolastico, le date di inizio e termine del servizio e l'orario settimanale del servizio stesso, nonchè l'indicazione della qualifica.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, nè saranno ritenute valide formule generiche ed espressioni comunque sostitutive di esse.

4) una scheda di elencazione dei documenti presentati ed una scheda di valutazione dei titoli. Tali schede sono in distribuzione presso il provveditorato agli studi di Bolzano, e devono essere compilate dall'aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione, facendo riferimento a quanto dichiarato nella domanda di immissione in ruolo ed ai documenti allegati.

Art. 10.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono pervenire al provveditorato agli studi di Bolzano nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La tempestività sarà accertata dal bollo di arrivo al suddetto Provveditorato. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili all'aspirante, comporteranno la reiezione della domanda.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Di qualsiasi documento e titolo è ammessa la presentazione in copia autentica anzichè in originale, a condizione che le copie autentiche siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati ad altre amministrazioni ed uffici, compresi quelli della pubblica istruzione.

Art. 11.

Il provveditore agli studi di Bolzano, verificata la tempestività e la regolarità delle domande, nonchè la esistenza dei requisiti prescritti per l'immissione in ruolo, procederà alla valutazione dei titoli degli aspiranti secondo le norme stabilite al terzo comma del presente articolo, e formerà, per ciascun ruolo, distinte graduatorie da utilizzare in ordine successivo, comprendenti, rispettivamente, la prima (graduatoria *A*) degli aspiranti di cui al precedente art. 2, forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta, la seconda (graduatoria *B*) gli aspiranti di cui al precedente articolo 3, forniti di abilitazione per materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta, e le due successive (graduatorie *C* e *D*) gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 a seconda che siano forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta o di abilitazione per materie coincidenti.

In ciascuna graduatoria gli aspiranti saranno collocati ai sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, numero 603, nell'ordine risultante dalla somma dei punti attribuiti ai titoli.

A tal fine verranno computati:

a) il punteggio del titolo di abilitazione o della migliore votazione eventualmente ottenuta nelle prove di esame di un concorso a cattedre: punteggio, in entrambi i casi, ridotto in centesimi;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio validamente prestato nella scuola in cattedra corrispondente di scuola media con lingua d'insegnamento tedesca o delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi di avviamento professionale e scuole d'arte, parimenti in lingua tedesca;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in diverso tipo d'insegnamento;

d) punti 1 per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportata per il servizio in istituti e scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica, ovvero presso università o istituti di cultura stranieri; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportata per il servizio nelle scuole elementari.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età.

Art. 12.

Ove rilevi intempestività o irregolarità della domanda o mancanza dei requisiti prescritti, il provveditore agli studi di Bolzano darà motivata comunicazione all'aspirante, con lettera raccomandata, dell'esclusione dal concorso.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione l'interessato ha facoltà di inoltrare per la normale via gerarchica ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Il ricorso, istruito dal provveditore agli studi e corredato da tutti gli atti ritenuti necessari per la decisione, dovrà essere trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Art. 13.

Il provveditore agli studi di Bolzano approverà con propri decreti le graduatorie *A* e *B* di cui al precedente art. 11 e le trasmetterà, unitamente alle proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse, al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Le graduatorie *A* e *B* saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno affisse all'albo del provveditorato agli studi di Bolzano.

Contro i decreti di approvazione delle predette graduatorie è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dalla data di affissione all'albo. Il ricorso deve, a pena di inammissibilità, essere notificato ai controinteressati, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il provveditore agli studi di Bolzano trasmetterà, inoltre, al Ministero della pubblica istruzione, per gli adempimenti indicati nel successivo comma, le graduatorie *C* e *D*.

Con decreti ministeriali da sottoporre al visto e alla registrazione della Corte dei conti saranno approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1) le graduatorie degli aspiranti inclusi nelle graduatorie *A* e *B* per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

2) le graduatorie *C* e *D* formulate ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 327.

Art. 14.

Gli aspiranti che avranno diritto all'immissione in ruolo dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di lèva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipedenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempreché i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Art. 15.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando esplicitamente di rinunziare all'immissione in ruolo, o di non aver nulla da eccepire in ordine ad eventuali provvedimenti di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1969
Registro n. 37 *Pubblica istruzione, foglio n.* 378

ALLEGATO *A*

TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO DI MATEMATICA, OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL PRESENTE DECRETO.

1) Abilitazioni pienamente valide:

Classe	XIII —	sottoclasse *a*) e sottoclasse *b*) - Matematica e fisica:
Tab.	2 —	Matematica nella scuola media.
Tab.	8 —	Matematica nel ginnasio isolato.
Tab.	9 —	Matematica e fisica nei licei e nell'istituto magistrale.
Tab.	A VI —	Matematica negli istituti tecnici industriale, nautico, commerciale.
Tab.	A VII —	Matematica e fisica negli istituti tecnici industriale, commerciale e per geometri.
Classe	XIV —	sottoclasse *b*) - Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia.
Tab.	L I —	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale.
Classe	XIV —	sottoclasse *c*) - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.
Tab.	2 Avv. —	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale.

2) Abilitazioni considerate relative a materie coincidenti:

Classe	XII —	Materie tecniche del tipo commerciale:
Tab.	6 Avv. —	Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale;
Classe	XIII —	sottoclasse *c*) - Fisica:
Tab.	E I —	Fisica nell'istituto tecnico industriale.

Classe XIV — sottoclasse a) - Matematica, elementi di fisica e chimica:

Tab. D I — Matematica, elementi di fisica e chimica nella scuola tecnica industriale.

Classe XIV — sottoclasse d) Scienze naturali e fisica, merceologia:

Tab. A IX — Scienze naturali e merceologia nella scuola tecnica commerciale e nella scuola professionale femminile.

Classe XIV — sottoclasse e) - Scienze fisiche e naturali patologia vegetale, elementi di chimica e industria agrarie:

Tab. B I — Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie nella scuola tecnica agraria.

Classe XV — Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia ed agraria:

Tab. 10 — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e nell'istituto magistrale;

Tab. G I — Scienze naturali e geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale.

Tab. M II — Scienze naturali, merceologia e agraria nella scuola di magistero professionale per la donna.

Classe XVI — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale:

Tab. C I — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario.

Classe XXIX — Fisica ed elettrotecnica:

Tab. E II — Fisica ed elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale;

Tab. J II — Fisica, elementi di chimica e macchine nell'istituto tecnico nautico;

Classe XXXVI — Materie tecniche del tipo industriale:

Tab. 5 Avv. — Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole di avviamento professionale.

Classe XLV — sottoclassi a), b), c) - Materie tecniche del tipo marinaro:

Tab. 7 Avv. — Materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole di avviamento professionale, rispettivamente nelle corrispondenti sottoclassi:
a) sezione navigazione;
b) sezione meccanica;
c) sezione costruzione.

Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario:

Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento.

N.B. — A norma dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti forniti di uno dei suddetti titoli di abilitazione devono possedere anche, ai fini dell'assunzione in ruolo, uno dei titoli di studio richiesti per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali (titoli elencati nella seconda colonna della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, per le classi di esame XIII e XIV).

ALLEGATO *B*

TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'IMMISSIONE IN RUOLO AI SENSI DELL'ART. 4, N. 2, DEL PRESENTE DECRETO.

Classe XII — Materie tecniche del tipo commerciale:

Tab. 6 Avv. — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale.

Classe XVIII — Chimica:

Tab. A VIII — Chimica e merceologia negli istituti tecnici industriali, commerciali e per geometri;

Tab. E VIII — Chimica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale.

Classe XIX — Chimica industriale:

Tab. E IX — Chimica industriale e tintoria e laboratorio nell'istituto tecnico industriale per chimici e coloristi;

Tab. E X — Chimica e laboratorio chimico nell'istituto tecnico industriale per chimici tecnici dell'industria agricola;

Tab. E XI — Tab. E XII — Chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria, scienze naturali, chimica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli nell'istituto tecnico industriale per la conceria e la chimica conciaria.

Classe XX — Chimica, industrie agrarie e caseificio:

Tab. C II — Chimica e industrie agrarie nell'istituto tecnico agrario;

Tab. C III — Chimica e caseificio nell'istituto tecnico agrario.

Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario:

Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento.

N.B. — A norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 327, gli aspiranti forniti di uno dei suddetti titoli di abilitazione devono possedere anche, ai fini dell'immissione in ruolo, uno dei titoli di studio richiesti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127. Fra tali titoli sono comprese le lauree in economia e commercio, in scienze economico-marittime e in medicina veterinaria.

ALLEGATO *C*

MODELLO DELLA DOMANDA DI IMMISSIONE IN RUOLO
(carta da bollo da L. 400)

Al Provveditore agli studi di Bolzano.

. .l . . sottoscritt . . . . (1), nat . . a . . . . il . . . . e residente a . . . . . (prov. . . . . . .), chiede, in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, e della legge 20 marzo 1968, n. 327 l'immissione nel ruolo dei professori di . . . . nella scuola media, con lingua d'insegnamento tedesca, avendo prestato servizio in qualità di . . . . (2) negli anni scolastici . . . . . . con qualifica per nessun anno inferiore a « buono », ed essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di . . . .

A tal fine, ed ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 1969, dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7 del decreto;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . (5).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nella scheda *A*.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . . . . e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (6).

Data . . . .

Firma

. . . . (1)

Autentica della firma (7)

. . . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno nell'ordine, il cognome da nubili, il nome. ed infine il cognome del coniuge.

(2) Specificare se il servizio sia stato prestato in qualità di insegnante negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria o artistica o in qualità di insegnante elementare di ruolo o in qualità di lettore di italiano presso università o istituti di cultura stranieri. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle

leggi 4 giugno 1962. n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620, indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(3) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato ecc.).

(5) Indicare l'università o l'istituto.

(6) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

(7) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(4401)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1969.

Circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cork (Irlanda).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1954, n. 42, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cork (Irlanda);

Decreta:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cork (Irlanda), è così stabilita:

la città di Cork.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4612)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1969.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Larnaca, Limassol e Famagosta (Cipro).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Larnaca (Cipro) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Nicosia;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Nicosia.

Art. 2.

I titolari del vice consolato di 2ª categoria in Limassol e dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Famagosta (Cipro), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti vice consoli ed agente consolare onorari sono esercitate dal consolato di 2ª categoria in Larnaca, qualora rientrino nella sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4618)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per otto strade provinciali, ricadenti nel territorio della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la richiesta dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno in data 2 dicembre 1968, n. 13569, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

1) Strada provinciale « Delle fratte », dall'innesto con la strada statale n. 16 « Adriatica », presso ponte sul Chienti, all'innesto con la strada provinciale « Elpidiense » al km. 11,976 presso ponte Ete Morto;

2) Strada provinciale « Faleriense », dall'innesto con la strada statale n. 16 « Adriatica », presso Porto S. Elpidio all'innesto con la strada statale n. 210 « Fermana »;

3) Strada provinciale « Valdete », dall'innesto con la strada statale n. 16 « Adriatica » all'imbocco con la strada provinciale « Monterubbianese »;

4) Strada provinciale « Sponda sinistra Aso », dalla strada statale n. 16 « Adriatica » all'innesto con la strada statale n. 433 « Valdaso »;

5) Strada provinciale « Valmenocchia », dalla strada statale n. 16 « Adriatica », presso Ponte Menocchia all'innesto con la strada provinciale « di S. Giuseppe » all'incrocio con la « Cossignano-Carassai-Valdaso »;

6) Strada provinciale « Valtesino », dall'innesto con la strada statale n. 16 « Adriatica », presso Grottammare, all'incrocio con la strada provinciale « Mezzina » e proseguimento in riva sinistra del fiume Tesino;

7) Strada provinciale « Valditronto », dall'innesto con la strada statale « Aprutina » presso Marino del Tronto al confine con la provincia di Teramo (presso Ancarano) compreso il raccordo con la strada statale n. 4;

8) Strada provinciale « San Marco », dal bivio per Lisciano al Colle S. Marco e prosecuzione fino al confine territoriale della provincia di Teramo in località S. Giacomo;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ascoli Piceno in data 4 marzo 1969, n. 559/3137;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali o provinciali, già dichiarate a precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « Dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964);

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(4462)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Barbarano Vicentino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il colle di San Pancrazio a ponte di Barbarano nel comune di Barbarano Vicentino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Barbarano Vicentino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la collina di San Pancrazio si erge solitaria nella pianura, coronata nella sommità dall'antico convento francescano, cinto da secolari essenze forestali sempreverdi (cipressi, lecci). Il complesso, inoltre, costituisce una bellezza panoramica, in cui è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Esso è accessibile al pubblico e può essere ammirato da chi percorre la strada statale Riviera Berica

e la strada provinciale che porta a Barbarano frazione Ponte, che scorrono nelle immediate adiacenze del colle rispettivamente sui fianchi est e sud;

Decreta:

Il colle di San Pancrazio a ponte Barbarano nel comune di Barbarano Vicentino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a sud incrocio strada provinciale di Ponte Barbarano - strada comunale Sottocosta (lato est), indi strada comunale Sottocosta fino al punto di incontro con la roggia Siron, fronte nord del mappale 65 (sez. *A* fg. VI), mappale 143 (sez. *A* fg. VI), mappale 169 (sez. *A* fg. V), mappale 73 (sez. *A* fg. V), mappale 1 (sez. *A* fg. VI), mappali 131, 130, 67, 157, 65, 48, 99, 49 e 51 (sez. *A* fig. V) strada comunale Sottocosta (lato ovest) fino all'incrocio con la strada provinciale di Ponte di Barbarano - strada provinciale fino all'incrocio con la strada comunale Sottocosta (lato est).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Barbarano Vicentino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. Il Ministro: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Il giorno 26 marzo 1968, martedì, alle ore 9 presso l'amministrazione provinciale di Vicenza, si è riunita la commissione provinciale per la discussione del seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2. — BARBARANO VICENTINO, Colle di San Pancrazio a Ponte di Barbarano.

(Omissis).

La commissione stabilisce pertanto all'unanimità di proporre l'apposizione del vincolo sulla collina stessa, ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, punti 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

In base anche all'unita planimetria, l'area viene delimitata esternamente:

— Comune di Barbarano Vicentino

a sud incrocio strada provinciale di ponte Barbarano - strada comunale Sottocosta (lato est), indi strada comunale Sottocosta fino al punto di incontro con la roggia Siron, fronte nord del mappale 65 (sez. *A* fg. VI), mappale 143 (sez. *A* fg. VI), mappale 169 (sez. *A* fg. V), mappale 73 (sez. *A* fg. V), mappale 1 (sez. *A* fg. VI), mappali 131, 130, 157, 65, 48, 99, 49 e 51 (sez. *A* fg. V) strada comunale Sottocosta (lato ovest) fino all'incrocio con la strada provinciale di Ponte di Barbarano - strada provinciale fino all'incrocio con la strada comunale Sottocosta (lato est).

(4491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Approvazione del piano di zona per la frazione di Barco del comune di Bibbiano

Con decreto provveditoriale n. 169 in data 10 maggio 1969, è stato approvato il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili da destinare all'edilizia economica e popolare per la frazione Barco del comune di Bibbiano, adottato con deliberazione consiliare n. 124/3907 del 1° settembre 1965.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Nik I », « Nik II », « Nik III » e « Nik IV »

Gli esplosivi da mina denominati « Nik I », « Nik II », « Nik III » e « Nik IV », fabbricati dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i primi tre come utilizzabili per lavori a cielo aperto, in galleria e per ricerche geofisiche ed il quarto solo per lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche, con l'esclusione per tutti dell'impiego in ambienti grisoutosi ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4559)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Lecco ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.24/2-1784 in data 14 aprile 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Lecco (Como) viene autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere ai sensi degli articoli 134 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(4625)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1969, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 169, è stato dichiarato inammissibile, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto, in data 14 febbraio 1967, dall'Opera nazionale invalidi di guerra contro il Banco di Sicilia al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento negativo del silenzio rifiuto, desumibile dalla mancata risposta all'atto dell'8 luglio 1966, col quale l'Opera nazionale invalidi di guerra diffidava l'istituto a disporre, a copertura di carenze rilevate nel personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, l'assunzione in servizio di invalidi militari e civili di guerra.

(4578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 27 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,50	628,50	628,98	628,70	628,65	629,29	628,77	628,70	629,29	628,75
$ Can.	583,75	583,50	583,50	583,10	582,60	584,30	583,35	583,10	584,30	583,20
Fr. Sv.	145,48	145,45	145,56	145,49	145,50	145,66	145,55	145,49	145,66	145,50
Kr. D.	83,47	83,45	83,60	83,52	83,05	83,65	83,52	83,52	83,65	83,60
Kr. N.	87,98	87,95	88,02	88,065	87,80	88,10	88,06	88,065	88,10	88 —
Kr. Sv.	121,62	121,60	121,75	121,80	121,50	121,76	121,79	121,80	121,76	121,65
Fol.	172,66	172,60	172,65	172,65	172,60	172,82	172,65	172,65	172,82	172,70
Fr. B.	12,55	12,54	12,5650	12,55	12,55	12,57	12,5525	12,55	12,57	12,54
Franco francese	126,38	126,45	126,60	126,525	126,45	126,69	126,54	126,525	126,69	126,50
Lst.	1500,60	1502 —	1502,50	1502,80	1502,25	1503,60	1503 —	1502,80	1503,60	1502,50
Dm. occ.	157,13	157,15	157,20	157,21	157,10	157,28	157,205	157,21	157,28	157,22
Scell. Austr.	24,28	24,25	24,3050	24,3070	24,25	24,31	24,305	24,3070	24,31	24,28
Escudo Port.	22,07	22,05	22,09	22,075	22,12	22,10	22,08	22,075	22,10	22,08
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,9825	8,985	9 —	9 —	8,895	8,985	9 —	9 —

Media dei titoli del 27 maggio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,325
» 5 % (Ricostruzione)	98,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,25
» 5 % (Beni Esteri)	96,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	99,975
» » » 5 % 1977	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,735
1 Dollaro canadese	583,525
1 Franco svizzero	145,52
1 Corona danese	83,52
1 Corona norvegese	88,062
1 Corona svedese	121,795
1 Fiorino olandese	172,65
1 Franco belga	12,551
1 Franco francese	126,532
1 Lira sterlina	1502,90
1 Marco germanico	157,207
1 Scellino austriaco	24,306
1 Escudo Port.	22,077
1 Peseta Sp.	8,985

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Balzoni Claudio, nato a Reggio Emilia il 24 ottobre 1941, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Parma il 7 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

Il dott. Antonio Barbieri, nato a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 7 giugno 1919, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 28 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Currò Dossi Bruno, nato a Catania l'8 ottobre 1934, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Ferrara il 20 febbraio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

La dottoressa Chiesa Carla, nata a Moncalvo (Asti) il 16 luglio 1930, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Torino il 28 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott Benedetti Valentini Fabrizio, nato a Spoleto (Perugia) il 12 ottobre 1936, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 20 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4592)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 53505 del 12 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1969, registro n. 32, foglio n. 26, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Tagliaferri Pietrantonio avverso il provvedimento adottato dal preside della scuola media statale « A. Pacinotti » di Milano e contenuto nella lettera n. 32 Ris. in data 7 luglio 1966.

(4591)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 814/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07 della Tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01-D	ex 11	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1% in peso	6,695
11.01-D	ex 11	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1% in peso	4,216
11.01-D	ex 14	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	4,216
11.01-E	ex 17 ex 21	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8% in peso	5,043
11.01-E	ex 17 ex 21	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8% in peso	3,175
11.01-E	ex 21	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3% in peso	3,175
11.01-F	ex 24	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso	6,764
11.01-F	ex 24	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca e superiore all'1% in peso .	4,259
11.01-F	27	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5% ed inferiore od uguale al 4% in peso	4,760
11.01-F	31	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore al 4% in peso	4,259
11.01-IJ	44	Farina di miglio	3,743
11.01-L	51	Farina di sorgo o di durra	4,055
ex 11.02-A	007	Cereali mondati di frumento (1)	5,953
ex 11.02-A	011	Cereali perlati di frumento (2)	5,953
ex 11.02-A	ex 014	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento, non denaturati . .	5,953
ex 11.02-A	017	Fiocchi di frumento, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso	5,953
ex 11.02-A	021	Fiocchi di frumento, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	5,953
ex 11.02-A	024	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso	4,693
ex 11.02-A	027	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	4,693
ex 11.02-A	031	Cereali mondati di segala (1)	4,693
ex 11.02-A	034	Cereali perlati di segala (2)	4,693
ex 11.02-A	037	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,693
ex 11.02-A	041	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso	4,693
ex 11.02-A	044	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	4,693

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02-A	ex 047	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,439
ex 11.02-A	ex 047	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % ed inferiore od uguale al 2 % in peso	5,373
ex 11.02-A	ex 051	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,216
ex 11.02-A	ex 047 ex 051	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	4,216
ex 11.02-A	ex 054 ex 057	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	6,226
ex 11.02-A	ex 054 ex 057	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	4,981
ex 11.02-A	ex 054 ex 057	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore ad 1,5 % in peso	3.175
ex 11.02-A	ex 057	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,175
ex 11.02-A	ex 061	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcalato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale ad 1,1 % in peso	7,439
ex 11.02-A	ex 061	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcalato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso . . .	4,216
ex 11.02-A	ex 064	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcalato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,216
ex 11.02-A	ex 067 ex 071	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	5,603
ex 11.02-A	ex 067 ex 071	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	4,483
ex 11.02-A	ex 067 ex 071	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	3,175
ex 11.02-A	ex 071	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,175
ex 11.02-A	ex 077	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,098
ex 11.02-A	ex 077	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,259
ex 11.02-A	081	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso	4,760
ex 11.02-A	084	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore al 4 % in peso	4,259
ex 11.02-A	097	Semole e semolini di miglio	3,743
ex 11.02-A	101	Semole e semolini di sorgo e di durra	4,055
ex 11.02-A	107	Cereali mondati d'orzo (1)	5,373

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02-A	111	Cereali mondati d'avena spuntata (1)	3,175
ex 11.02-A	ex 114	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	4,981
ex 11.02-A	ex 114	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	4.047
ex 11.02-A	ex 114	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	3,175
ex 11.02-A	ex 114	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	3,175
ex 11.02-A	117	Cereali mondati di granturco (1)	4,259
ex 11.02-A	124	Cereali mondati di miglio (1)	3,743
ex 11.02-A	127	Cereali mondati di sorgo e di durra (1)	4.055
ex 11.02-A	ex 134	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso, senza talco (2)	9.093
ex 11.02-A	ex 134	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso, senza talco (2)	6,613
ex 11.02-A	137	Cereali perlati d'avena (2)	3,175
ex 11.02-A	141	Cereali perlati di granturco (2)	4,259
ex 11.02-A	147	Cereali perlati di miglio (2)	3,743
ex 11.02-A	151	Cereali perlati di sorgo e di durra (2)	4,055
ex 11.02-A	157	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4.216
ex 11.02-A	161	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,175
ex 11.02-A	164	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,259
ex 11.02-A	171	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	3,743
ex 11.02-A	174	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra . . .	4,055
ex 11.02-A	181	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,259
ex 11.02-A	191	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,743
ex 11.02-A	194	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,055
ex 11.02-A	201	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,259
ex 11.02-A	211	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,743
ex 11.02-A	214	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,055
ex 11.02-B-I	221	Germi di frumento, anche sfarinati	1,459
ex 11.02-B-II	224	Germi di cereali diversi da quelli di frumento, anche sfarinati . . .	1,044
11.07-A	01	Malto non torrefatto di frumento, presentato sotto forma di farina . .	10,388
11.07-A	04	Malto non torrefatto di frumento, non presentato sotto forma di farina .	7,762
ex 11.07-B	ex 11	Malto non torrefatto d'orzo, presentato sotto forma di farina . . .	7,357
ex 11.07-B	ex 14	Malto non torrefatto d'orzo, non presentato sotto forma di farina . .	5,497
ex 11.07-B	ex 11	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento o d'orzo, presentato sotto forma di farina	7,357
ex 11.07-B	ex 14	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento o d'orzo, non presentato sotto forma di farina	5,497
11.07-A	07	Malto torrefatto di frumento	9,046
ex 11.07-B	ex 17	Malto torrefatto d'orzo	6,406
ex 11.07-B	ex 17	Malto torrefatto diverso da quello di frumento o d'orzo	6,406

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.08-A	01	Amido di granturco	2,475
ex 11.08-A	ex 14	Fecola di patate, destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2,475
ex 11.08-A	ex 14	Fecola di patate, diversa da quella destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2,475
ex 11.08-A	07	Amido di frumento	2,746
ex 11.08-A	11	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento . . .	2,475
ex 11.08-A	17	Amidi e fecole diversi dagli amidi di cereali e dalla fecola di patate . .	2,475
11.09-A	ex 01	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti, di frumento tenero il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,992
11.09-B	ex 04	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti, diversi da quelli di frumento tenero, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	3,074
17.02-B	ex 04	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,228
17.02-B	ex 07	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, non presentati sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	2,475
23.02-A	01	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 7 % e inferiore od uguale al 35 % in peso .	1,179
23.02-A	04	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,179
23.02-A	07	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,179
23.02-A	11	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è superiore al 7 % ed inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,179
23.02-A-I-b-2	14	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è superiore al 7 % in peso e che non figurano al numero di nomenclatura 23.02-A (stat. 11) (1)	1,179
23.02-B	21	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 7 % in peso	1,179
23.02-B	24	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 7 % in peso e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso .	1,179
23.02-B	27	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 7 % in peso e che non figurano al numero di nomenclatura 23.02-B (stat. 24) (1)	1,179

Periodo dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01-C	ex 03	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1,1% in peso	6,695
11.01-C	ex 03	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1% in peso	4,216
11.01-C	ex 03	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	4,216
11.01-D	ex 12	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8% in peso	5,043
11.01-D	ex 12	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8% in peso	3,175
11.01-D	ex 12	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3% in peso	3,175
11.01-E	ex 15	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso	6,764
11.01-E	ex 15	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca è superiore all'1% in peso	4,259
11.01-E	ex 18	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5% ed inferiore od uguale al 4% in peso	4,760
11.01-E	ex 18	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore al 4% in peso	4,259
11.01-H	28	Farina di miglio	3,743
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	4,055
11.02-B	045	Cereali mondati di frumento (1)	5,953
11.02-C	078	Cereali perlati di frumento (2)	5,953
11.02-D	ex 108	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento, non denaturati . .	5,953
11.02-E	ex 138	Fiocchi di frumento, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso	5,953
11.02-E	ex 138	Fiocchi di frumento, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	5,953
11.02-A	ex 008	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso	4,693
11.02-A	ex 008	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	4,693
11.02-B	048	Cereali mondati di segala (1)	4,693
11.02-C	082	Cereali perlati di segala (2)	4,693
11.02-D	112	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,693
11.02-E	ex 142	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso	4,693
11.02-E	ex 142	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	4,693
11.02-E	ex 145	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso	7,439
11.02-E	ex 145	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1% ed inferiore o uguale al 2% in peso	5,373
11.02-E	ex 145	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	4,216

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02-E	ex 145	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	4,216
11.02-E	ex 148	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	6,226
11.02-E	ex 148	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	4,981
11.02-E	ex 148	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % in peso	3,175
11.02-E	ex 148	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,175
11.02-A	ex 012	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcalato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	7,439
11.02-A	ex 012	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcalato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso . . .	4,216
11.02-A	ex 012	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcalato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,216
11.02-A	ex 015	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	5,603
11.02-A	ex 015	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	4,483
11.02-A	ex 015	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	3,175
11.02-A	ex 015	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,175
11.02-A	ex 018	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,098
11.02-A	ex 018	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,259
11.02-A	ex 025	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso	4,760
11.02-A	ex 025	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore al 4 % in peso	4,259
11.02-A	035	Semole e semolini di miglio	3,743
11.02-A	038	Semole e semolini di sorgo e di durra	4,055
11.02-B	052	Cereali mondati d'orzo (1)	5,373
11.02-B	055	Cereali mondati d'avena spuntata (1)	3,175
11.02-B	ex 058	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	4,981
11.02-B	ex 058	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	4,047
11.02-B	ex 058	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	3,175

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02-B	ex 058	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	3,175
11.02-B	062	Cereali mondati di granturco (1)	4,259
11.02-B	068	Cereali mondati di miglio (1)	3,743
11.02-B	072	Cereali mondati di sorgo e di durra (1)	4,055
11.02-C	ex 085	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso, senza talco (2)	9,093
11.02-C	ex 085	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso, senza talco (2)	6,613
11.02-C	088	Cereali perlati d'avena (2)	3,175
11.02-C	092	Cereali perlati di granturco (2)	4,259
11.02-C	098	Cereali perlati di miglio (2)	3,743
11.02-C	102	Cereali perlati di sorgo e di durra (2)	4,055
11.02-D	115	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,216
11.02-D	118	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,175
11.02-D	122	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,259
11.02-D	128	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	3,743
11.02-D	132	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo e di durra	4,055
11.02-E	ex 152	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,259
11.02-E	ex 162	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,743
11.02-E	ex 165	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4,055
11.02-E	ex 152	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,259
11.02-E	ex 162	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,743
11.02-E	ex 165	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,055
11.02-F-I	172	Germi di frumento, anche sfarinati	1,459
11.02-F-II	175	Germi di cereali diversi da quelli di frumento, anche sfarinati	1,044
11.07-A	01	Malto non torrefatto di frumento, presentato sotto forma di farina	10,388
11.07-A	04	Malto non torrefatto di frumento, non presentato sotto forma di farina	7,762
11.07-A	ex 11	Malto non torrefatto d'orzo, presentato sotto forma di farina	7,357
11.07-A	ex 14	Malto non torrefatto d'orzo, non presentato sotto forma di farina	5,497
11.07-A	ex 11	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento o d'orzo, presentato sotto forma di farina	7,357
11.07-A	ex 14	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento o d'orzo, non presentato sotto forma di farina	5,497
11.07-B	ex 21	Malto torrefatto di frumento	9,046
11.07-B	ex 21	Malto torrefatto d'orzo	6,406
11.07-B	ex 21	Malto torrefatto diverso da quello di frumento o d'orzo	6,406
ex 11.08-A	01	Amido di granturco	2,475
ex 11.08-A	ex 14	Fecola di patate, destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2,475

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.08-A	ex 14	Fecola di patate, diversa da quella destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2,475
ex 11.08-A	07	Amido di frumento	2,746
ex 11.08-A	ex 18	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento . . .	2,475
ex 11.08-A	ex 18	Amidi e fecole diversi dagli amidi di cereali e dalla fecola di patate . .	2,475
11.09	ex 02 ex 08	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti, di frumento tenero il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,992
11.09	ex 02 ex 05 ex 08	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti, diversi da quelli di frumento tenero, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	3,074
17.02-B	08	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,228
17.02-B	09	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, non presentati sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,475
ex 23.02-A-I	ex 01	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 7 % e inferiore od uguale al 35 % in peso . .	1,179
ex 23.02-A-I	04	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,179
ex 23.02-A-I	07	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,179
ex 23.02-A-I	ex 01	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 7 % in peso	1,179
ex 23.02-A-II		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso:	
	ex 11	1. il cui tenore in amido è superiore al 7 % ed inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm. non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,179
	ex 11 ex 14	2. il cui tenore in amido è superiore al 7 % in peso e che non figurano al precedente numero 1	1,179
	ex 11	3. il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 7 % in peso e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm. non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,179
	ex 11 ex 14	4. il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 7 % in peso e che non figurano al precedente numero 3	1,179

(1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.
(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello stato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.

(1251)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia ed il continente

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 384, con la quale l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, in collaborazione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, è stata incaricata di effettuare studi per stabilire se e con quali sistemi possa essere effettuato il collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente e a tal fine è stata autorizzata ad effettuare un concorso internazionale di idee o di progetti di massima;

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Registro n. 3, *foglio n.* 317

BANDO DI CONCORSO

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), in collaborazione con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 384, indice un concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente attraverso lo stretto di Messina che non arrechi impedimento alla navigazione.

La partecipazione al concorso e aperta a chiunque, ente, organizzazione o privato, italiano o straniero, intenda offrire il proprio contributo di idee, di conoscenze e di esperienze allo scopo di accertare se e con quali sistemi possa realizzarsi l'opera.

In relazione alle finalità che il concorso si prefigge è necessario che l'opera di attraversamento, che i concorrenti proporranno, venga illustrata non solo per ciò che riguarda lo schema strutturale statico e funzionale ma anche per ciò che concerne il suo inserimento nell'ambiente fisico naturale dello Stretto e per gli effetti che dalla costruzione dell'opera, così come concepita, deriveranno alla struttura sociale ed economica delle regioni collegate con particolare riguardo alle previsioni relative allo sviluppo demografico, urbanistico, industriale e del traffico e ai provvedimenti atti a consentire la migliore utilizzazione del territorio.

In definitiva si richiede al concorrente di sviluppare il tema sotto tre aspetti: l'ambiente fisico, l'opera di attraversamento, gli effetti futuri indotti dalla realizzazione dell'opera sulla struttura sociale, economica e territoriale.

*
* *

Per ciò che riguarda l'ambiente fisico è necessario che il concorrente precisi quali dati (relativi alla costituzione geologica, alla morfologia, alla sismicità della zona, alle maree, ai venti ecc.) ha considerato nella formulazione dell'idea per l'opera di attraversamento, specificando se trattasi di semplici supposizioni o di dati desunti da studi, rilievi, sondaggi, informazioni, citandone la fonte.

Per quanto concerne l'opera di attraversamento è necessario che ne venga illustrata l'ubicazione, lo schema strutturale essenziale, con le dimensioni delle strutture caratteristiche ed i loro particolari di maggior rilievo, nonchè i materiali da impiegare.

Al fine di conseguire l'uniformità di presentazione, i partecipanti dovranno proporre le proprie idee mediante una relazione generale articolata nei tre aspetti fondamentali del tema, più sopra indicati, integrata da elaborati grafici e da ogni altro studio, relazione, indagine che sarà dal concorrente ritenuta utile ai fini del concorso.

Gli elaborati — ove la soluzione tecnica lo richieda — debbono contenere:

a) una corografia che consenta di individuare l'ubicazione dell'opera di attraversamento e dei suoi attestamenti, nonchè la rete delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie di raccordo;

b) planimetria, prospetti e sezioni dell'opera di attraversamento e delle opere complementari in numero e scala sufficienti ad illustrare lo schema strutturale e le particolarità tecniche essenziali.

E' ammessa anche la presentazione di plastici o modelli.

NORME DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Art. 1.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura del concorrente e in plico chiuso e sigillato, alla Direzione generale dell'A.N.A.S., via Monzambano, n. 10 (c.a.p. 00185) Roma, che ne curerà l'accettazione presso i locali dell'ufficio contratti, entro il termine perentorio delle ore 12 del centoventesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sarà ammessa tolleranza in caso di ritardo nella consegna, qualunque possa essere stata la causa, neppure nei casi di ritardi ferroviari e postali o di forza maggiore.

Gli elaborati, che dovessero pervenire dopo il termine suindicato o senza l'osservanza delle modalità di cui alle presenti norme, non verranno presi in esame a nessun fine, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dal termine utile per la presentazione, dopo di che l'A.N.A.S. non risponderà degli elaborati non ritirati.

Degli elaborati pervenuti in tempo debito sarà rilasciata ricevuta.

I concorrenti devono presentare gli elaborati in lingua italiana, e su di essi, così come sull'involucro esterno del plico, dovrà essere riportata la dicitura: « Concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ».

Art. 2.

La partecipazione al concorso non stabilisce a favore dei concorrenti alcun diritto nei riguardi della successiva eventuale esecuzione dell'opera.

Le idee e gli elaborati premiati con uno dei premi di cui al successivo art. 6 resteranno a disposizione dell'amministrazione statale, la quale potrà avvalersene o meno a suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa al riguardo in qualsiasi modo, tempo e luogo.

Art. 3.

Gli elaborati devono essere firmati in ogni allegato ed in ogni pagina:

a) se trattasi di concorrente singolo, dalla persona del concorrente;

b) se trattasi di enti, società o consorzi legalmente costituiti, dal legale rappresentante, la cui qualità dovrà essere documentata;

c) se trattasi di più persone riunite in un unico gruppo o studio, da tutti i componenti; in tal caso il gruppo o studio dovrà conferire specifica delega scritta ad uno dei componenti a rappresentare tutti gli altri, a tutti gli effetti, nei confronti dell'autorità che bandisce il concorso.

La firma dei deleganti dovrà essere debitamente autenticata da notaio ovvero da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In questa ipotesi il gruppo o studio ha collettivamente gli stessi diritti e doveri del concorrente singolo e i suoi componenti vengono rappresentati dalla persona a ciò delegata.

E' ammessa la partecipazione al concorso anche anonimamente con un « motto ».

Ove i concorrenti vogliano avvalersi di tale facoltà, gli elaborati, come pure l'involucro esterno del plico trasmesso, dovrà essere contraddistinto dal « motto » prescelto.

In tal caso su un foglio, chiuso in apposita busta sigillata sulla quale sara riportata l'intestazione del concorso e il « motto », dovrà essere indicato:

per i concorrenti di cui alla lettera *a*) nome, cognome e indirizzo dei concorrenti stessi;

per i concorrenti di cui alla lettera *b*) ragione sociale ed indirizzo dell'ente, società o consorzio, nonchè nome e cognome del legale rappresentante;

per quelli di cui alla lettera *c*) nome o sigla del gruppo o studio con nome, cognome e indirizzo dei singoli componenti. Nella stessa busta sigillata dovrà essere anche contenuta la delega scritta ad uno dei componenti come sopra richiesta.

Fino alla definitiva aggiudicazione dei premi è conservata l'anonimità per i concorrenti con « motto » e soltanto successivamente si procederà alla apertura delle buste contenenti i nominativi.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Gli elaborati saranno esaminati e giudicati da una commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., composta come segue:

il direttore generale dell'A.N.A.S., che assumerà la presidenza;

un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

quattro membri scelti da quattro terne di esperti proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche con specifica competenza in tettonica, sedimentologia, sismologia ed oceanografia;

quattro docenti universitari, delle facoltà di ingegneria o di architettura ordinari di cattedra di una delle materie: costruzioni, urbanistica, idraulica, geofisica o materie affini;

un geologo;

un geotecnico;

un ingegnere scelto da una terna di professionisti proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri;

un architetto scelto da una terna di professionisti proposti dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti;

tre esperti stranieri;

un consigliere di Stato;

un funzionario tecnico dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario tecnico dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore ad ingegnere capo.

Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno undici componenti. Per l'esame istruttorio degli elaborati la commissione potrà suddividersi in sottogruppi.

Nell'eventualità di parità di voti, il voto del Presidente ha la prevalenza.

Art. 5.

Esame dei progetti

La commissione esprimerà il suo giudizio sugli elaborati presentati e formulerà le sue proposte per l'assegnazione dei premi in una relazione conclusiva al Ministero per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

Art. 6.

Sulla base del giudizio espresso dalla commissione e su proposta della medesima, il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., potrà assegnare:

fino ad un massimo di sei premi, tutti di importo pari a L. 15.000.000 (quindicimilioni) agli elaborati meritevoli;

fino ad un massimo di sei premi, tutti di importo pari a L. 3.000.000 (tremilioni) a quegli elaborati che pur non essendo stati ritenuti meritevoli del premio di cui al comma precedente, presentano caratteristiche di particolare interesse.

La commissione ha anche la facoltà di proporre in tutto o in parte la non assegnazione dei suddetti premi, se non riterrà gli elaborati meritevoli di premiazione.

L'esito del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Con la corresponsione dei premi di cui al precedente art. 6, l'A.N.A.S. acquista la disponibilità degli elaborati premiati anche ai fini dell'eventuale utilizzazione totale o parziale, a suo insindacabile giudizio, delle idee in essi contenute in qualsiasi forma, tempo e luogo, salvo i diritti derivanti agli autori dalle vigenti disposizioni sulla proprietà intellettuale.

Art. 8.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici Presidente dell'A.N.A.S.*: MANCINI

(4603)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentoventi posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Le prove scritte del concorso per esami a trecentoventi posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1968, avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Salerno, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Udine e Venezia, nei giorni 10 e 11 luglio 1969, alle ore 8.

(4604)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1969, n. **18.**

Corresponsione di una indennità integrativa speciale al personale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici e al personale salariato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *maggio* 1969).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale ausiliario, addetto agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, viene corrisposta, quale compenso per il lavoro compiuto oltre l'orario normale e straordinario, una indennità integrativa speciale giornaliera nella seguente misura:

Commesso superiore	L.	750
Commesso capo	»	700
Commesso, usciere capo, usciere e inserviente	»	650

L'indennità di cui sopra viene inoltre estesa al personale ausiliario e salariato addetto alla custodia e alla sorveglianza, anche quale compenso per il servizio festivo e notturno, nella seguente misura:

Custode superiore	L. 750
Custode capo	» 700
Primo custode, custode, custode aggiunto e vice custode . .	» 650
Salariati guardiani	» 650

Art. 2.

Al personale regionale ausiliario e salariato addetto alla conduzione di automezzi o di qualsiasi altro mezzo meccanico, viene corrisposto, quale indennità di rischio, il seguente compenso giornaliero:

Agente tecnico superiore	L. 750
Agente tecnico capo	» 700
Agente tecnico	» 650
Salariati di 1ª categoria, conduttori di mezzi meccanici . .	» 700

Art. 3.

Al personale salariato, addetto ai laboratori e alle officine, ai muratori ed ai conduttori di caldaie a vapore e al personale salariato addetto al maneggio di sostanze tossiche o comunque adibito a lavori particolarmente disagevoli e pericolosi, viene corrisposta una indennità giornaliera di rischio nella seguente misura:

Capo operai	L. 750
Operai di 1ª categoria	» 700
Operai di 2ª categoria	» 650
Operai di 3ª categoria	» 600
Operai di 4ª categoria	» 550

Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli precedenti vengono corrisposte mensilmente con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Esse non sono pensionabili nè fra di esse cumulabili, non vengono corrisposte durante la sospensione dalle funzioni e nei casi di congedo ordinario, straordinario o di aspettativa.

Art. 5.

A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1969, valutato in L. 50.000.000, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969:

In diminuzione:

Cap. 17130. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . .	L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 11112. — Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'amministrazione regionale in servizio presso la presidenza della giunta regionale e gli assessorati alle finanze e agli enti locali (art. 1, legge regionale 24 giugno 1952, n. 9; legge regionale 3 luglio 1963, n. 10; e leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28 e 16 maggio 1968, n. 29); indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata (legge regionale 9 agosto 1967, n. 10) (spesa obbligatoria)	» 15.000.000
Cap. 11113. — Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell'amministrazione regionale in servizio presso la presidenza della giunta regionale e gli assessorati alle finanze e agli enti locali (art. 1, legge regionale 24 giugno 1952, n. 9; leggi regionali 3 luglio 1963, n. 10, 16 maggio 1968, n. 28, e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria)	L. 13.500.000
Cap. 15101. — Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'amministrazione regionale, in servizio presso gli assessorati all'igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 1, legge regionale 24 giugno 1952, n. 9; legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, e leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28 e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria)	» 1.500.000
Cap. 15102. — Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell'amministrazione regionale in servizio presso gli assessorati all'igiene e sanità e al lavoro e pubblica istruzione e il centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 1, legge regionale 24 giugno 1952, n. 9 e legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, e leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28 e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria)	» 10.000.000
Cap. 16101. — Stipendi ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza agli impiegati dell'amministrazione regionale in servizio presso gli assessorati ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita (art. 1, legge regionale 24 giugno 1952, n. 9; legge regionale 3 luglio 1963, n. 10 e leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28 e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria)	» 6.500.000
Cap. 16102. — Paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai salariati dell'amministrazione regionale in servizio presso gli assessorati ai lavori pubblici, alla agricoltura e foreste, all'industria e commercio, ai trasporti e turismo e alla rinascita (art. 1, legge regionale 24 giugno 1952, n. 9 e legge regionale 3 luglio 1963, n. 10 e leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28 e 16 maggio 1968, n. 29) (spesa obbligatoria)	» 3.500.000

Per gli anni finanziari successivi al 1969 all'onere annuo, valutato in L. 50.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta generale sull'entrata, derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 15101, 15102, 16101 e 16102 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Cagliari, addì 5 maggio 1969

DEL RIO

(4514)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.